

(N. 6)
Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze
(VANONI)

di concerto col Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio
(PELLA)

col Ministro dell'Industria e Commercio
(LOMBARDO)

e col Ministro del Commercio con l'estero
(MERZAGORA)

NELLA SEDUTA DEL 25 GIUGNO 1948

Proroga della temporanea sospensione della riscossione del diritto di licenza dovuto sul carbone fossile e sul carbone coke importati nel territorio dello Stato.

ONOREVOLI SENATORI. — Il 30 giugno p. v. verrà a scadere la proroga della sospensione temporanea dell'applicazione del diritto di licenza dovuto sul carbone fossile e sul carbone coke importati nel territorio dello Stato, prevista dal decreto legislativo 9 aprile 1948, numero 445.

L'agevolezza era stata consentita allo scopo di contenere nei più stretti limiti il costo di tali merci e con esso quelli di numerosi prodotti fondamentali per l'economia del Paese.

In vista dell'allineamento del prezzo del carbone fossile estero sulla base delle quotazioni ufficiali dei cambi, con conseguente abolizione del prezzo politico, deciso in linea di massima dalla Giunta del Comitato Interministeriale dei Prezzi in conformità alle direttive governative, il Comitato stesso ha rappresentato la necessità che la particolare agevo-

lezza sia ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1948.

La revisione del prezzo di tale materia prima, infatti, è di già per se stessa un notevole aggravio per l'economia nazionale, ed il contemporaneo ripristino del tributo di cui trattasi, provocando un troppo elevato costo del carbone, creerebbe una situazione gravemente pregiudizievole per tutti quei settori dell'attività produttiva in cui il carbone stesso costituisce, direttamente o indirettamente, un elemento importantissimo nella determinazione dei costi.

Ritenuto il buon fondamento della richiesta, cui si è associata la Confederazione Generale dell'Industria Italiana, è stato predisposto per il conseguimento degli scopi desiderati, l'unito disegno di legge che si sottopone alla Vostra approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La sospensione della riscossione del diritto di licenza, dovuto sul carbone fossile e sul carbone coke (voci della tariffa doganale 564 et 564 *bis*) all'atto della loro importazione nel territorio dello Stato, accordata con decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 445, è ulteriormente prorogata dal 1° luglio 1948 al 31 dicembre 1948.

